



Comune di Sant'Agostino
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

Approvato con atto di C.C. n.112 del 13/12/94 forniti chiarimenti con atto di C.C. n.8 del 13/2/95 – esecutivo il 27/2/95.

Modificato con atto di C.C. n.20 dell'8/4/99 agli artt.59 e 60

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione del Comune
- Art. 4 - Gestione del servizio affissione e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto
- Art. 5 - Funzionario responsabile
- Art. 6 - Tariffe
- Art. 7 - Entrata in vigore

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 8 - Presupposto dell'imposta
- Art. 9 - Esclusioni
- Art. 10 - Soggetto passivo
- Art. 11 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 12 - Tariffe per la pubblicità ordinaria
- Art. 13 - Tariffe per la pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 14 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 15 - Pubblicità varia
- Art. 16 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 17 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali
- Art. 18 - Maggiorazioni ed eccedenze
- Art. 19 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 20 - Esenzioni dall'imposta
- Art. 21 - Dichiarazioni di imposta
- Art. 22 - Pagamento dell'imposta
- Art. 23 - Rimborsi
- Art. 24 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 25 - Procedimento esecutivo
- Art. 26 - Contenzioso

CAPO III DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 27 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 29 - Misura del diritto
- Art. 30 - Pagamento del diritto
- Art. 31 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 32 - Affissioni d'urgenza, festive e notturne
- Art. 33 - Riduzioni del diritto
- Art. 34 - Esenzioni dal diritto
- Art. 35 - Contenzioso e procedimento esecutivo

CAPO IV SANZIONI

- Art. 36 - Sanzioni tributarie
- Art. 37 - Interessi
- Art. 38 - Sanzioni Amministrative
- Art. 39 - Rinvio

CAPO V PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 40 - Oggetto
- Art. 41 - Quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 42 - Classificazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 43 - Criteri generali di specificazione
- Art. 44 - Classificazione della cartellonistica stradale
- Art. 45 - Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili
- Art. 46 - Norme di sicurezza per la viabilità
- Art. 47 - Disciplina generale della pubblicità
- Art. 48 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art. 49 - Autorizzazioni
- Art. 50 - Documentazione
- Art. 51 - Commissione sulla pubblicità
- Art. 52 - Termine per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 53 - Archiviazione delle istanze
- Art. 54 - Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità
- Art. 55 - Manutenzione degli impianti
- Art. 56 - Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune
- Art. 57 - Norme transitorie

CAPO VI PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI

- Art. 58 - Premessa
- Art. 59 - Tipologia degli impianti
- Art. 60 - Caratteristiche tecniche degli impianti esistenti
- Art. 61 - Dislocazione e numerazione degli impianti
- Art. 62 - Norma di rinvio
- Art. 63 - Diritti riservati all'ente
- Art. 64 - Impianti
- Art. 65 - Adeguamento del piano

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Sant'Agostino, le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

A norma dell'art. 2 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507, il Comune di Sant'Agostino, la cui popolazione residente al 31.12.1993 è di n. 5916 abitanti, rientra nella V classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento

Art. 4 GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

Alla data di approvazione del presente Regolamento il Comune di Sant'Agostino, effettua il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi "diritti" e dell'imposta sulla pubblicità mediante concessione a Società iscritta all'albo nazionale dei concessionari istituito presso la direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che può essere effettuata dal Comune in economia diretta o, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, ad azienda speciale di cui all'art. 23 e 25 della legge 8.6.1990 n. 142 ovvero in concessione ai soggetti iscritti nel suddetto Albo dei Concessionari per i Tributi Locali previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15/11/93 n.507.

Art. 5 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993, la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile.

A questi sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; sottoscrive inoltre le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e svolge tutte le attribuzioni di cui al capo primo del decreto 507/93.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

Art. 6 TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Per la prima applicazione del presente regolamento si intendono approvate a decorrere dal 1E gennaio 1994 le tariffe di cui ai successivi artt. 12, 13, 14 e 15.

Art. 7

ENTRATA IN VIGORE

In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs 15.11.93 n.507, il presente regolamento entra in vigore dal 1E gennaio 1996, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato

Art. 9 ESCLUSIONI

Sono escluse dall'imposizione tutte le forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario quali ad esempio le forme di comunicazione ideologica o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico.

Art. 10 SOGGETTO PASSIVO

E' tenuto al pagamento dell'imposta in via principale colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11 TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARIE

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 in:

- a) pubblicità ordinaria
- b) pubblicità effettuata con veicoli
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- d) pubblicità varia

Art. 12 TARIFFE PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA

La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata su di una superficie fino a mq. 5,5 è la seguente per ogni metro quadrato di superficie:

- Lire 1.600 fino ad 1 mese
- Lire 3.200 fino a 2 mesi
- Lire 4.800 fino a 3 mesi
- Lire 16.000 per anno solare

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiori a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

Art. 13

TARIFFE PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- 1) pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
- 2) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Per la pubblicità di cui al punto uno è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo in misura pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni di cui al comma 4 dell'articolo precedente.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità di cui al punto 2 l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del 1E gennaio di ogni anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- | | |
|---|------------|
| - Autoveicolo con portata superiore a 30 quintali | L. 144.000 |
| - Autoveicolo con portata inferiore a 30 quintali | L. 96.000 |
| - Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie | L. 48.000 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe di cui sopra sono raddoppiate.

Per i veicoli di cui al precedente punto 2 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

Art.14

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

- Lire 6.400 per un periodo non superiore ad un mese
- Lire 12.800 per un periodo non superiore a due mesi
- Lire 19.200 per un periodo non superiore a tre mesi
- Lire 64.000 per anno solare

Se la pubblicità di cui sopra è effettuata per conto proprio dall'impresa la tariffa è la seguente:

- Lire 3.200 per un periodo non superiore ad un mese
- Lire 6.400 per un periodo non superiore a due mesi
- Lire 9.600 per un periodo non superiore a tre mesi
- Lire 32.000 per anno solare

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

- Lire 4.000 al giorno per una durata fino a 30 giorni.
- Lire 2.000 al giorno per il periodo successivo.

Art. 15 PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano le strade o le piazze, la tariffa per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è di Lire 16.000.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4,5 dal piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati è dovuta l'imposta nella misura di Lire 96.000.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari a Lire 48.000.

Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. Per la effettuazione di detta pubblicità l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di Lire 4.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di Lire 12.000.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente:

- dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 dal 1E Aprile al 30 Settembre
 - dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19 dal 1E Ottobre al 31 Marzo
- di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica e gli altri giorni festivi."

In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

Art. 16
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 17
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati sui beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune l'applicazione dell'imposta di pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 18
MAGGIORAZIONI ED ECCEDEXENZE

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 19
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli enti Pubblici Territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

Art. 20
ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alle prestazioni di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 21
DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art. 10, ottenuta l'autorizzazione prevista all'art. 49 del presente regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 22 **PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella varia, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a Lire 500 o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera Lire 3.000.000.

Art. 23

Entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in ordine alla quale il Comune deve provvedere nel termine di novanta giorni.

Su dette somme si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili per il contribuente.

Art. 24 **RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, il termine di gg. 60 entro cui effettuare il relativo pagamento, nonché i termini entro i quali fare ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

Art. 25 **PROCEDIMENTO ESECUTIVO**

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 N. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 26 CONTENZIOSO

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 31.12.92 n. 546, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.91 n. 413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395 n. 2 e n. 3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg. 60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 27

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, il Comune di Sant'Agostino è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq. 12 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" di **mq. 72**, rilevato che la popolazione residente al 31.12.1993 ammonta complessivamente a n. 5.916 unità.

Alla data di approvazione del presente regolamento gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati nelle tabelle riepilogative di cui agli allegati "A" e "A/1", distinti per tipologia e riassunti in cartografia, che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 ed ammontano complessivamente a **mq. 135,1** ; di cui **mq. 95** già installati e **mq. 40,1** di imminente installazione in quanto compresi in un piano esecutivo di arredo urbano.

La superficie risulta quindi superiore rispetto a quella prevista dalla normativa indicata.

Il 4%, pari a mq. 5,4 della superficie totale è relativa ad impianti privati posti su suolo pubblico.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

- a)= mq 19,4, pari al 15 % è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b)= mq 102,5, pari al 79 % è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- c)=mq. 7,8 pari al 6 % è destinata alle affissioni effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio.

Le aree destinate alle affissioni di cui alla lettera c) del precedente comma, vengono assegnate ai privati per un periodo di 12 mesi ed a ciascun privato non potrà essere assegnata una superficie superiore al 8,9% della superficie massima salvo nel caso in cui non pervengano altre richieste.

Art. 28

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, e del costo medio del servizio reso dal Comune nell'esecuzione delle affissioni.

Art. 29

MISURA DEL DIRITTO

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione di cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

Per i primi dieci giorni	lire 2.000
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	lire 600

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Le affissioni dirette effettuate su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, ancorché eseguite per conto terzi sono classificate, come pubblicità ordinaria con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 30 PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 22 del presente regolamento. Per particolari esigenze organizzative, è consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Art. 31 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata della affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore; qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni si dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 32 AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

Art. 33 RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 34
ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art.35
CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 25 e 26 del presente regolamento.

CAPO IV

SANZIONI

Art.36

SANZIONI TRIBUTARIE

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 21 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art.37

INTERESSI

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art.38

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24.11.1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti si applica la sanzione da , 200.000 a , 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro gg. 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio effettuato, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art.39
RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.Lgs. 507/93.

CAPO V
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 40
OGGETTO

Il presente capo disciplina nell'ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

Art. 41
QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

Alla data di adozione del presente regolamento la superficie complessiva degli impianti pubblicitari comprese le insegne è pari a mq. 910.

La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne non potrà superare il 20% degli impianti pubblicitari esistenti.

Art. 42
CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:

a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:

si intendono tali le scritte, le tabelle e simili a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:

si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti a carattere permanente esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitori dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

Art. 43
CRITERI GENERALI DI SPECIFICAZIONE

I criteri di specificazione sono:

a) COLORE

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;

b) UBICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI.

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

c) DIMENSIONE E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI.

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sottoindicate disposizioni:

1) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a Mt. 2,50 dal piano stradale;

2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a Mt. 2,50 dal piano stradale.

Art. 44

CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

A) secondo la funzione

- 1) pubblicitari in genere;
- 2) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

B) secondo la collocazione.

- 1) parete;
- 2) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- 3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

Art. 45

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

I cartelli, i posters, gli standardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

Art. 46

NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITA'

Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. o della Provincia sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati.

Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di Mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S., fuori dei centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq. 6 e non

devono essere collocati a distanza minore di Mt. 3 dal ciglio delle strade. Inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di Mt. 200 prima dei segnali stradali e di Mt. 100 dopo i segnali stessi.

Di regola, la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a Mt. 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

Art. 47 **DISCIPLINA GENERALE DELLA PUBBLICITA'**

Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

Art. 48 **DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'**

Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità:

a) Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli naturalistici, paesaggistici ed ambientalistici non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso delle autorità competenti.

b) Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti e sugli altri beni di cui all'art. 22 della L. 1/6/1939 n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione.

c) All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.

d) E' fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite; detta forma pubblicitaria dovrà essere effettuata a distanze non inferiori a 500 metri dalle cennate strutture.

e) E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli in tutto il territorio comunale.

f) Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.

Art. 49 **AUTORIZZAZIONI**

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario ed affissionistico prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte del Sindaco.

Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal Comando dei Vigili Urbani.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a) esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40 x 40 esposte a lato dei portoni dei caseggiati;
- b) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
- c) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
- d) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

Alla pubblicità "effettuata" nell'ambito delle "Ferrovie dello Stato" si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

Art. 50 DOCUMENTAZIONE

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale ed eventuale partita I.V.A., per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

- a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I., debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda costruttrice.
Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, la Commissione di cui all'articolo seguente ha facoltà di richiedere che il progetto sia corredata delle opportune garanzie di ordine tecnico.
- b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose del colore e della qualità della luce;
- c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

Art. 51 COMMISSIONE SULLA PUBBLICITA'

Il rilascio della autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi di qualunque specie è subordinato al parere della Commissione sulla pubblicità.

Tale Commissione è così composta:

- a) Capo Ufficio Tecnico
- b) Comandante della Polizia Municipale

c) Tecnico operante nell'ambito dell'Ufficio Tecnico comunale.

La Commissione esamina le domande sulla base degli atti in suo possesso e adotta i propri orientamenti in merito.

Le richieste di autorizzazioni concernenti la posa in opera di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincoli di cui all'art. 48 del presente regolamento saranno sottoposte anche al parere vincolante della Commissione Edilizia.

Ai sensi dell'art. 13, lettera c) del D.Lgs. 10.9.93 n. 360, la commissione in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Art. 52 TERMINE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di gg. 60 dalla presentazione della domanda.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame della Commissione in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

Art. 53 ARCHIVIAZIONE DELLE ISTANZE

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli dalla Commissione, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati alla istanza.

Art.54 POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITA'

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 38 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione sono da considerarsi abusivi.

Parimenti ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezione o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

Art.55
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti, il Comune, potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

Art. 56
ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre gg. 15 dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Art. 57
NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare della autorizzazione.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

CAPO VI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI.

Art. 58 PREMESSA

L'art. 3 del D.Lgs. 507/93, prevede che ogni Comune adotti un preciso piano degli impianti da destinarsi al servizio delle pubbliche affissioni.

Detto piano costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento comunale da approvarsi, qualificandosi come uno degli aspetti più appariscenti dell'arredo urbano.

L'obiettivo del piano in discussione è quello di distribuire l'insieme di tali impianti uniformemente sul territorio comunale tenendo presente, nel contempo, tutte le esigenze e le necessità del fenomeno pubblicitario, di quelle della comunicazione istituzionale e sociale, nonché dell'impatto ambientale nella concreta sistemazione di detti impianti.

Con il suddetto piano deve essere attuato anche quanto previsto dalla vigente normativa in materia di spazi affissionistici da destinare a "soggetti privati", comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.

Art. 59 TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- vetrine per l'esposizione di manifesti;
- standardi porta manifesti;
- impianti grandi formati (posters);
- tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti.

La superficie destinata alle pubbliche affissioni non potrà essere superiore a mq. 170.

Art. 60 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

L'affissione dei manifesti deve rispettare le esigenze che la caratterizzano e la qualificano quali la dimensione dei manifesti che si intendono esporre e la loro finalità che può essere pubblicitaria, istituzionale, informativa, funeraria o sociale.

La tipologia e quantità degli impianti esistenti sul territorio comunale è la seguente:

- 1) **(Tipo A)** N. 22 Plance mono e bifacciali realizzate in ferro tubolare 5 x 5 e pannello in lamiera dello spessore di mm. 3 e delle dimensioni di m. 1,53 x m. 2,10 contornato con cornice in ferro compreso verniciatura.
- 2) **(Tipo B)** N. 5 Plance mono e bifacciali in calcestruzzo prefabbricato sorretta da n. 2 pilastri in calcestruzzo delle dimensioni circa m. 2 x m. 2.
- 3) **(Tipo C)** N. 1 Plancia monofacciale realizzata in ferro tubolare \neq 100 e pannello in lamiera dello spessore di mm.3 e delle dimensioni di m. 2,10 x h. m.1,50, contornato con cornice in ferro compreso verniciatura.
- 4) **(Tipo D)** N. 3 Tablette murali in lamiera dello spessore di mm. 3 delle dimensioni circa di m. 1,50 x m. 2.
- 5) **(Tipo E)** N. 5 Plance private monofacciali realizzate in ferro tubolare \neq 100 complete di sportello di chiusura in vetro delle dimensioni di m. 0,9 x h. di m. 1,20.

Art. 61
DISLOCAZIONE E NUMERAZIONE DEGLI IMPIANTI

Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Sant'Agostino - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto. L'ubicazione degli impianti è riportata nell'allegato elenco riassunto in cartografia e per tipologia di riferimento.

Art. 62
NORMA DI RINVIO

Con apposito atto di Giunta Comunale, di tutti gli impianti destinati alle affissioni di cui al comma 5 dell'art. 27 del presente regolamento verrà determinata:

- a) l'ubicazione
- b) la percentuale di ognuno destinata alle diverse tipologie di affissioni.

Verranno inoltre indicati i criteri e le modalità di assegnazione degli spazi affissionistici pubblici a soggetti privati.

Art. 63
DIRITTI RISERVATI ALL'ENTE

Il Comune ha la facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti pubblici attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Art. 64
IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

Nel rispetto della tipologia degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti articoli 59 e 60, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Art. 65
ADEGUAMENTO DEL PIANO

Il Piano generale degli impianti pubblicitari ed affissionistici può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.